

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE 2 APRILE 2002, N. 3/L**

**Approvazione del regolamento per la compartecipazione  
e concessione di patrocinio finanziario della Regione  
Trentino-Alto Adige ad iniziative svolte da istituzioni, enti,  
associazioni od altri organismi, ritenute di particolare  
importanza per la Regione<sup>1 2</sup>**

**Art. 1 (Attività di particolare importanza)**

1. Le attività e le iniziative per le quali la Giunta regionale può compartecipare o concedere il patrocinio finanziario ai sensi dell'art. 2 della LR 4/97 sono costituite da convegni, celebrazioni, manifestazioni pubbliche finalizzate a valorizzare e a promuovere le specificità del patrimonio sociale e culturale delle popolazioni trentine e altoatesine, così come quelle di altre popolazioni o culture, tali cioè da valorizzare la vita sociale, culturale, organizzativa e associativa delle realtà comunali ed intercomunali o della comunità regionale nel suo complesso, nell'ottica di favorire, anche con il tramite della Regione, il dovuto risalto alle manifestazioni stesse. Le suddette iniziative sono tanto più qualificate e meritevoli di considerazione regionale, quanto maggiormente contribuenti a sviluppare contatti, rapporti, aggregazione sociale e culturale, tra le popolazioni della comunità regionale con quelle extraregionali,

<sup>1</sup> In B.U. 15 maggio 2002, n. 21 – Numero straordinario.

<sup>2</sup> Si vedano i successivi decreti di aggiornamento.

attraverso la diffusione del patrimonio culturale e sociale promosso dalle realtà organizzative, sociali e culturali esistenti, nonché in quanto concernenti materie di competenza regionale, l'identità, la storia, le tradizioni, gli usi e costumi delle sue popolazioni.

2. Possono accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento esclusivamente enti, associazioni e comitati non aventi scopo di lucro. Le iniziative attuate con il sostegno finanziario di cui al presente regolamento, non possono ottenere finanziamenti su altri capitoli di spesa.

3. Non rientrano nell'ambito disciplinato dal presente regolamento le iniziative attuate direttamente dalla Regione.

### **Art. 2 (Sostegni finanziari della Regione)**

1. Il sostegno finanziario della Regione alle iniziative di cui all'art. 1 può avvenire tramite patrocinio finanziario o compartecipazione.

2. Possono essere oggetto di patrocinio finanziario regionale le iniziative organizzate o promosse da istituzioni, enti o associazioni, aventi sede nel territorio regionale, anche se svolte fuori dal territorio medesimo, qualora mirino a valorizzare la realtà culturale e sociale espressa in ambito regionale.

Rientrano in tali iniziative i convegni, i congressi, le manifestazioni e le celebrazioni pubbliche che riflettano un interesse diffuso e radicato nella popolazione regionale e che evidenzino il ruolo della Regione come ente esponenziale degli interessi della comunità regionale. Le iniziative possono essere di rilievo:

a) interregionale, extraregionale, nazionale ed internazionale;

---

---

- b) regionale, intercomunale;
- c) locale.

3. Il patrocinio finanziario è da intendersi quale strumento atto ad incoraggiare le iniziative di cui al comma 2 del presente articolo alle quali la Regione intenda partecipare, oltre che dal punto di vista ideale, anche dal punto di vista finanziario.

In detti casi si ritiene doverosa la presenza dell'immagine della Regione, tutte le volte che ciò sia possibile e nelle forme di pubblicità ritenute più opportune (es. presenza di emblemi regionali, richiamo del logo fatto sulle locandine, sugli adesivi, eventuale utilizzo di adeguati gonfaloni, predisposizione di materiale adatto all'occasione) che esprimano la volontà partecipativa e l'importanza attribuita dalla Regione all'iniziativa stessa.

4. Possono essere oggetto di compartecipazione finanziaria iniziative e manifestazioni pubbliche realizzate dalla Regione con altre istituzioni, enti, associazioni o comitati che le abbiano promosse. In tale caso la Regione esprime il proprio ruolo e la propria immagine a pari titolo con gli altri soggetti promotori ed organizzatori dell'iniziativa. Allo scopo può intervenire partecipando organizzativamente alle iniziative stesse e/o assumendo una quota parte delle spese. La Giunta Regionale, per dar luogo alla compartecipazione, può disporre che l'Ufficio Pubbliche Relazioni od altro ufficio regionale forniscano supporto tecnico alla realizzazione delle iniziative stesse.

Concorrono a formare la quota parte delle spese assunte dalla Regione i costi che la stessa sostiene fornendo il servizio di stamperia interno, l'uso delle sale di pertinenza della Regione, gli eventuali costi di spedizione degli inviti.

---

---

La compartecipazione viene attuata per materie di competenza regionale o attinenti al ruolo istituzionale della Regione.

5. Sono escluse dal patrocinio o dalla compartecipazione finanziaria della Regione le iniziative che non diano un diretto e prevalente risalto ad un interesse pubblico, o quelle ritenute carenti per impostazione programmatica, metodologica o tematica. Sono altresì escluse le iniziative rivolte esclusivamente o prevalentemente all'ambito interno del soggetto richiedente.

### **Art. 3 (Criteri di finanziamento di patrocini e compartecipazioni)**

1. Alla concessione dei finanziamenti e alla determinazione della loro entità provvede la Giunta Regionale, con propria deliberazione, su parere della Commissione prevista dall'articolo 5 del presente regolamento.

2. La ripartizione dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio avviene in maniera paritetica con quote pari al 50% per le domande provenienti dalla provincia di Trento e 50% per quelle provenienti dalla provincia di Bolzano.

3. Nel caso di patrocinio finanziario della Regione, l'entità del finanziamento non può superare:

- la misura del 50% della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'articolo 2 comma 2 lettera a);
- la misura del 40% della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'articolo 2 comma 2 lettera b);
- la misura del 30% della spesa ammissibile per le iniziative di cui all'articolo 2 comma 2 lettera c);

4. Nel caso di compartecipazione la Giunta regionale determina le voci di spesa assunte direttamente a carico della

---

---

Regione. La percentuale delle spese in compartecipazione a carico della Regione non può comunque superare la misura del 60% della spesa ammissibile.

5. Per spesa ammissibile si intende la spesa complessivamente individuata, dedotti gli introiti derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso e le eventuali ulteriori entrate connesse alla realizzazione dell'iniziativa.

**Art. 4 (Modalità e termini della consegna delle domande)**

1. Le domande dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto dalla amministrazione regionale e dovranno evidenziare le peculiari caratteristiche dell'iniziativa per la quale si richiede il finanziamento, gli elementi conoscitivi atti ad illustrarne la natura, gli scopi, la durata, le modalità e i termini di svolgimento, nonché tutti quegli elementi che possono concorrere a motivare, da parte regionale, la concessione del patrocinio o la compartecipazione all'iniziativa.

Le domande dovranno essere corredate da un particolareggiato preventivo delle spese che si intendono sostenere nonché delle eventuali entrate attinenti l'iniziativa.

Dovranno inoltre essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituzione, dell'Ente, Associazione, Comitato richiedente.

La domanda deve essere corredata dallo statuto del soggetto richiedente e da un programma dell'attività riferita all'anno nel quale si svolge l'iniziativa.

In caso di assenza di statuto, il soggetto richiedente è tenuto a produrre una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le caratteristiche, finalità, ambito di azione, dell'

---

---

organismo stesso. Tale obbligo non sussiste per gli Enti pubblici territoriali.

Altra documentazione potrà essere richiesta da parte dell'amministrazione regionale per permettere eventuali ulteriori accertamenti.

2. Lo stesso soggetto non può presentare domanda di finanziamento per più di una iniziativa, o serie organica di iniziative, da svolgersi nel corso dello stesso anno.

3. Per consentire alla Regione una corretta programmazione finanziaria, le domande dovranno pervenire all'Ufficio per l'integrazione europea e per gli aiuti umanitari tra il 1° novembre e il 31 dicembre per le iniziative da svolgersi nell'anno successivo.<sup>3</sup>

#### **Art. 5 (Commissione di valutazione)**

1. La valutazione delle domande verrà effettuata, in base alle disposizioni del presente regolamento, da un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale all'inizio di ogni mandato.

2. La Commissione è composta da cinque membri di cui uno designato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e uno designato dalla Provincia Autonoma di Trento, dal Dirigente del Servizio Studi e da un funzionario della Ragioneria. La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione o da un Assessore da questi delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Servizio Studi.

3. La Commissione si pronuncia motivatamente circa l'ammissibilità delle domande di patrocinio e di

---

<sup>3</sup> Comma sostituito dal DPREg. 21 agosto 2002, n. 11/L.

compartecipazione e formula la proposta di finanziamento da trasmettere alla Giunta Regionale.

4. In caso di motivata richiesta e se la natura e l'impegno finanziario dell'iniziativa rimangono inalterati possono essere autorizzate variazioni tecniche legate alla data dell'iniziativa o a caratteristiche logistiche. Tali variazioni sono disposte con provvedimento motivato del dirigente del Servizio Studi, previa delega da parte dell'Assessore competente in materia.

#### **Art. 6 (Liquidazione del finanziamento)**

1. La liquidazione del patrocinio avviene esclusivamente ad avvenuto svolgimento dell'iniziativa, previa presentazione di un rendiconto, sottoscritto dal richiedente, relativo al totale delle spese sostenute, e di idonea e regolare documentazione quietanzata concernente l'intera somma della spesa ammessa a contributo.

Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ammessa, l'ammontare del finanziamento è proporzionalmente ridotto.

Per quanto concerne la compartecipazione, il pagamento delle spese di cui al comma 4, dell'art. 3 avviene su presentazione di idonea documentazione di spesa intestata alla Regione Trentino-Alto Adige.

#### **Art. 7 (Norma transitoria)**

1. I termini di cui all'articolo 4, comma 3, non si applicano per le iniziative da svolgersi nell'anno in corso. Le richieste già presentate alla data di entrata in vigore del presente regolamento

---

---

vengono comunque valutate dalla Commissione di cui all'articolo 5.

2. Ulteriori richieste relative ad iniziative da svolgersi nel primo semestre dell'anno in corso devono essere presentate al Servizio Studi almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa medesima.

3. Per le iniziative previste per il secondo semestre dell'anno in corso, le relative richieste devono essere presentate al Servizio Studi entro il 31 maggio 2002.

4. Le modalità di cui all'articolo 4, comma 1, non si applicano alle richieste relative ad iniziative previste per l'anno in corso.

